



Ministero dell'istruzione e del merito

Disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

- VISTO il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”* e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, il quale dispone che *“Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, di adozione del *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'*“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 25 gennaio 2023, n. 11, concernente l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta



Ministero dell'istruzione e del merito

nonché la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame – a.s. 2022/2023;

- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 9 marzo 2023, n. 45, recante *“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 maggio 2023, n. 76, concernente *“Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno – a.s. 2022/2023”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 maggio 2023, n. 77, riguardante *“Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo – a.s. 2022/2023”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 maggio 2023, n. 79, recante *“Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari – a.s. 2022/2023”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 maggio 2023, n. 80, riguardante *“Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari – a.s. 2022/2023”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 maggio 2023, n. 81, concernente *“Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate – a.s. 2022/2023”*;
- ATTESA la necessità di emanare, per l'anno scolastico 2022/2023 misure specifiche la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali nelle zone interessate dagli eventi alluvionali ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
- RICEVUTI specifici riscontri, in data odierna, dagli Uffici scolastici regionali di Emilia Romagna, Marche e Toscana circa la necessità di adozione di disposizioni derogatorie per gli studenti e per le scuole dei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
- PRESO ATTO che gli Uffici scolastici regionali di Marche e Toscana hanno escluso la necessità dell'adozione di specifiche misure derogatorie relative allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione per le scuole e gli studenti dei comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;



Ministero dell'istruzione e del merito

INFORMATE per le sezioni ove sono attivi i progetti EsaBac ed EsaBac Techno e le sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca, le rispettive Rappresentanze diplomatiche ai fini del riconoscimento dei titoli di studio rilasciati in esito all'esame di Stato così ridefinito, atteso che il provvedimento derogatorio contempla la sostituzione delle specifiche prove scritte previste dai rispettivi accordi culturali;

ORDINA

Articolo 1

(Validità dell'anno scolastico 2022/2023 e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e di cui all' Allegato 1 del suddetto decreto-legge, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'anno scolastico 2022/2023 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni, in deroga all'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Nelle scuole di cui al comma 1 per la validità dell'anno scolastico 2022/2023 ai fini della valutazione degli studenti e ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, non è richiesta la frequenza minima di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, di cui all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Articolo 2

(Sessione suppletiva delle prove INVALSI e prove INVALSI per candidati privatisti, esterni e dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti)

1. Per l'anno scolastico 2022/2023 le prove nazionali sugli apprendimenti espletate dall'INVALSI dal 22 maggio 2023 al 5 giugno 2023 in sessione suppletiva ovvero per i candidati privatisti all'esame di Stato del primo ciclo e per i candidati esterni all'esame di Stato del secondo ciclo, nonché per i candidati all'esame di Stato dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, non costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato per gli studenti frequentanti le scuole di cui all'art. 1, comma 1 e per gli studenti



Ministero dell'istruzione e del merito

residenti nei comuni di cui all'Allegato 1 del decreto -legge 1° giugno 2023, n.61, in deroga all'art. 7, comma 4, all'art. 10, comma 6, all'art. 13, comma 2, lett. b) e all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Art. 3

(Prova d'esame di Stato conclusiva del primo ciclo di istruzione)

1. Per l'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado site nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all' Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di cui all'articolo 8 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da una prova orale finalizzata a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica e delle competenze nelle lingue straniere.
2. Nel corso della prova orale è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
 - a) della lingua italiana;
 - b) delle competenze logico matematiche;
 - c) delle competenze nelle lingue straniere.
3. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
4. Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento la prova orale e la valutazione finale sono definite- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del d. lgs. 62/2017.
5. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato nei commi 1 e 2.
6. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova orale di cui ai commi 1 e 2. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.



Ministero dell'istruzione e del merito

8. Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dal presente articolo. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi sulla prova orale.
9. Nei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, l'esame di Stato si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
 - a) la prova orale è condotta sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e di favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
 - b) nella prova orale è comunque accertato, secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze e, in particolare, dell'asse dei linguaggi e dell'asse matematico.

Art. 4

(Prova d'esame di Stato conclusiva del secondo ciclo di istruzione)

1. Per l'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siti nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, le prove d'esame di cui all'articolo 17, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 - a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
 - c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.



Ministero dell'istruzione e del merito

3. L'esame è così articolato e scandito:
 - a. discussione di un argomento concernente la disciplina di indirizzo individuata come oggetto della seconda prova scritta dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 25 gennaio 2023, n. 11. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di dieci minuti.
 - b. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10, dell'ordinanza ministeriale n. 45, del 9 marzo 2023;
 - c. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017;
 - d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi;
 - e. accertamento delle conoscenze e delle competenze di Educazione civica maturate dal candidato, come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
4. La commissione/classe cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.
5. La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame.
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
8. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
 - a. i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline,



Ministero dell'istruzione e del merito

possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione/classe propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;

- b. per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
9. La commissione/classe dispone di sessanta punti per la valutazione del colloquio. La commissione/classe procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A alla presente ordinanza.
10. Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 maggio 2023, n. 76, sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
11. Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac *Techno*, le prove di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 maggio 2023, n. 76, sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
12. Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 10 e 11 si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.
13. Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell'esame EsaBac o EsaBac *Techno* risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
14. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac o EsaBac *Techno*, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dicitura "esito negativo" nel caso di mancato superamento.
15. I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.



Ministero dell'istruzione e del merito

16. La prova di cui al comma 15 accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera.
17. Della valutazione della prova orale di cui al comma 15 si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio
18. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l'accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

Articolo 5

(Riunioni degli organi collegiali)

1. Fino al 31 agosto 2023 le riunioni degli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 1, possono svolgersi anche in modalità telematica, comprese le riunioni dei Consigli di classe finalizzate allo svolgimento degli scrutini finali e di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione.

Dagli adempimenti previsti dalla presente ordinanza, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti Organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Prof. Giuseppe Valditara